

Deliberazione <u>1602</u>

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 AGO, 2017

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e

l'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di tirocini curricolari

nell'ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 1 1 AGO, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo Direttore Sanitario

Dott.ssa Laura Balata Dott. Vinicio Atzeni

SU

proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO

che con nota n. 10662 del 18.04.2017 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha trasmesso le bozze di convenzione quadro per i tirocini al fine di definire le regole generali di collaborazione tra università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna ed Assessorato dell'Igiene e Sanità, nelle attività di tirocinio professionalizzante dei Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione incardinati nella Facoltà di medicina e Chirurgia, rimandando a specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie tutti gli altri aspetti organizzativi.

PREMESSO

altresì che con nota n. 12877/gm del 20/07/2017 l'Università degli Studi di Cagliari comunica a questa Azienda di aver stipulato, in data 21 giugno 2017, l'Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari per le attività dei medici in formazione specialistica della facoltà di Medicina e Chirurgia.

PRESO ATTO della richiesta dell'Università degli Studi di Cagliari prot. n. 12877 del 20/07/2017 di voler procedere alla stipula della convenzione finalizzata allo svolgimento di tirocini curricolari nell'ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

VISTO

lo schema di convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA



Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di approvare lo schema di convenzione, tra l'Azienda Ospedaliera G. Brotzu e l'Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di tirocini curricolari nell'ambito dei Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata da entrambi i Rappresentanti Legali.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott ssa Graziella Pintus

Il Dir AA.GG. R. Manuza



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÁ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICOLARI NELL'AMBITO DEI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

TRA

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata 'Soggetto promotore', in persona del Presidente Prof. Gabriele Finco

E

ART. 2 (requisiti delle strutture)

di Laurea/Studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Cagliari.

Le strutture ospedaliere e sanitarie inserite nella rete formativa dovranno avere i seguenti requisiti:

1. offerta di opportunità di apprendimento rilevanti e coerenti con le esigenze dello studente e con gli obiettivi o standard formativi (esempio numero e tipologia di utenti, varietà e complessità delle situazioni cliniche assistenziali e organizzative e delle procedure assistenziali, diagnostiche e terapeutiche, preventive e riabilitative);

- 2. presenza di professionisti motivati all'insegnamento e alla supervisione dei tirocinanti, disponibili ad aderire a progetti di formazione al tutorato sul campo;
- 3. rapporti intra-equipe ed equipe-studenti basati sul confronto e collaborazione;
- 4. garanzia delle condizioni di sicurezza dello studente.

Altri aspetti da considerare per la scelta delle sedi sono:

- presenza di modelli professionali e/o organizzativi innovativi;
- orientamento ad adottare pratiche basate sulle evidenze scientifiche,
- presenza di spazi per incontri con gli studenti riservati all'elaborazione, alla discussione di casi, alla consultazione di testi e/o materiale scientifico;
- possibilità di partecipare a progetti di ricerca.

E' necessario garantire un monitoraggio continuativo della qualità delle sedi di tirocinio anche raccogliendo feedback dagli studenti.

ART. 3 (obblighi dell'Università)

Al fine di consentire all'Azienda ospitante di modulare le proprie attività, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di tirocinio il Corso di Laurea/Studio deve comunicare, a mezzo di posta elettronica:

- il nominativo del soggetto/i, appartenente/i al Corso di Laurea, responsabile/i delle attività svolte dallo studente in formazione;
- le seguenti informazioni: le date di inizio e fine attività, il numero di studenti, l'elenco delle unità operative, le modalità di svolgimento (ore settimanali e articolazione turni), il progetto formativo e le competenze che verranno acquisite durante la formazione;
- il periodo e la sede di svolgimento del tirocinio.

La risposta di accoglimento del programma dovrà essere trasmessa al Coordinatore del Corso di Laurea entro i 7 giorni successivi alla data di invio della comunicazione all'Azienda. Qualora non dovesse pervenire risposta entro tali termini, la comunicazione si intenderà accettata e/o approvata.

Eventuali modifiche successive alla sottoscrizione del progetto formativo saranno concordate dalle parti tramite comunicazioni scritte, che saranno allegate e diverranno parte integrante del progetto stesso.

ART. 4 (obblighi dell'Azienda ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna a mettere a disposizione degli studenti in formazione il personale e le strutture ospedaliere e territoriali del Sistema Sanitario Regionale, compreso il personale sanitario ospedaliero, utili e necessarie per le finalità del conseguimento, da parte degli studenti stessi, delle abilità tecnico-pratiche indispensabili ai fini dell'esercizio della professione medica.

Il Soggetto ospitante si impegna a consentire agli studenti in formazione l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente, nella sede in cui svolgono la propria attività formativa, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente.

Per ciascuno studente (o gruppo di studenti) accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, dovranno essere comunicati al Corso di Laurea/Studio:

- il nominativo del tutor aziendale;
- i riferimenti delle unità operative del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- eventuali irregolarità nell'espletamento del tirocinio da parte dello studente (o gruppo di studenti).

ART. 5 (diritti e doveri degli studenti)

Durante lo svolgimento del tirocinio, lo studente tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a dati sensibili dei pazienti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 6 (sorveglianza sanitaria)

L'Università assolve alle previsioni dell'articolo 41 del decreto Legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria'), per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda ospitante.

ART. 7 (assicurazione)

L'Università assicura lo studente tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa INAIL è garantita mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D.M. n. 10.10.1985. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al Soggetto promotore.

Il Soggetto ospitante (struttura ospedaliera e sanitaria) si impegna a garantire agli studenti tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto promotore.

ART. 8 (durata e rescissione convenzione)

La presente Convenzione ha durata pari a 3 anni a partire dalla data della firma e si intende rinnovata tacitamente alla sua scadenza, per un periodo di ulteriori 3 anni, se non interviene una formale disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con missiva pec da una delle due parti. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione delle attività di tirocinio e di formazione già avviate.

ART. 9 (clausole finali)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

ART. 10 (registrazione)

Il presente atto è redatto il numero 2 originali. Sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 parte II "Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso", del d.p.r. 26/10/1972 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo, ai sensi dell'articolo 16 tab. B del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dall'articolo 28 del d.p.r. 30 dicembre 1982 numero 955.

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il Presidente della Facoltà Gabriele Finco Per la Società/Ente

Il Rappresentante legale